



ALLEGATO " C .
all'atto numero
23951
di raccolta

STATUTO

Circolo Culturale e sociale di Cadunea

Associazione di Promozione Sociale

Denominazione – Sede – Scopo – Durata

Art. 1

1.1 È costituita, nel rispetto degli articoli 14 e seguenti del Codice civile, nonché del Decreto legislativo n.117/2017 ("Codice del Terzo Settore" – CTS) l'Associazione riconosciuta sotto la denominazione "Circolo Culturale e Sociale di Cadunea - APS", di seguito indicata anche come "l'Associazione" o "l'Organizzazione". La denominazione sociale, tutelata ai sensi di legge, sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico. È fatto divieto a chiunque di servirsi della denominazione dell'Associazione senza il suo preventivo consenso.

1.2 L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo "APS" o della locuzione "Associazione di Promozione Sociale", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS" e/o "associazione di promozione sociale", sono condizionati all'iscrizione e al permanere dell'Associazione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

1.3 L'iscrizione nel predetto Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è efficace anche ai fini dell'acquisto della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del "codice del Terzo Settore".

1.4 Il logo dell'Associazione, tutelato ai sensi di legge, è quello che si allega al presente Atto. Esso sarà utilizzato dall'Associazione in ogni tipo di comunicazione con gli associati e con i terzi. È fatto divieto a chiunque di servirsi del logo dell'Organizzazione senza il suo preventivo consenso.

1.5 Essa è retta nelle seguenti norme:

Art. 2

2.1 Il Circolo ha sede nella frazione di Cadunea di Tolmezzo (Udine).

2.2 Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo, non costituisce modifica statutaria.

Art. 3

Stefano Ceccolini

3.1 Il Circolo Culturale e sociale non si propone alcuno scopo di lucro e non adotta come propria ideologia di partito o confessione religiosa, ma persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale di cui appresso:

- elevare il grado culturale della popolazione;
- promuovere l'impiego del tempo libero;
- accrescere lo spirito di amicizia e solidarietà dei soci;
- stimolare lo sviluppo socioeconomico del luogo;
- svolgere un'opera di servizio e di formazione dei giovani, preparandoli ad assumere impegni nella vita sociale;
- promuovere qualsiasi forma di intervento che interessi direttamente o indirettamente i problemi della Comunità.

Art. 4

4.1 Il Circolo Culturale e Sociale di Cadunea svolge, in via esclusiva o principale, ed in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui al primo comma dell'art. 5 D.LGS. 117/2017, come di seguito specificate (le specificazioni di cui ad ogni attività di interesse generale sono a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo), per il perseguimento senza scopo di lucro delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale di cui al precedente articolo 3:

lettera d) - Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa:

d/1: Svolgere attività di servizio e formazione rivolte in particolare ai giovani, preparandoli ad assumere impegni nella vita sociale;

d/2: Sostenere il territorio attraverso contributi alla scuola del paese;

d/3: Promuovere attività culturali con l'obiettivo di elevare il grado culturale della popolazione;

lettera e) - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti:

e/1: Promuovere e realizzare attività di volontariato e interventi per la cura, la manutenzione e la valorizzazione dei sentieri, dei percorsi storici e dei borghi della frazione di Cadunea e del territorio limitrofo, contribuendo alla salvaguardia del patrimonio paesaggistico e alla fruibilità del territorio da parte della comunità;

Lettera f) - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni:

f/1: Organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative per la valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale;

Lettera i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo:

i/1: Promuovere momenti di incontro, partecipazione e solidarietà all'interno della comunità, accrescendo lo spirito di amicizia e solidarietà dei soci;

i/2: Organizzare iniziative ricreative e sociali rivolte a persone di tutte le età, quali la Festa di Carnevale per i bambini, il Pranzo Sociale, la Festa degli Anziani, l'organizzazione del "cine-frazioni", la gita ai mercatini di Natale;

i/3: Organizzazione della Sagra Paesana e delle feste tradizionali animata dall'essenziale opera di volontariato dei soci e della comunità, allo scopo di promuovere la coesione sociale e di valorizzare le tradizioni culinarie locali, attraverso la preparazione di piatti tipici basati su ricette tramandate da generazioni e l'utilizzo prioritario di prodotti a "chilometro zero" provenienti dal territorio circostante;

i/4: Promuovere l'impiego del tempo libero;

lettera u) - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo:

u/1: Distribuire la strenna natalizia a tutte le famiglie del paese come gesto di augurio e vicinanza alla comunità.

u/2: Fornire contributi per il sostegno del territorio, incluso il contributo alla parrocchia per il riscaldamento della chiesa;

lettera w) - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244:

w/1: Stimolare lo sviluppo socioeconomico del luogo e promuovere qualsiasi forma di intervento che interessi direttamente o indirettamente i problemi della Comunità.

Art. 5

5.1 L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore e dal Decreto Ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021 e ss.mm.ii. La loro individuazione potrà essere operata dal Consiglio direttivo. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

5.2 L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

5.3 L'Associazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Art. 6

6.1 Le convenzioni tra l'Organizzazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.LGS. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

6.2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 7

7.1 Per la gestione delle sue attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente e determinante dell'azione volontaria diretta, personale e gratuita dei propri associati (o delle persone aderenti agli enti associati).

7.2 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e nei limiti previsti dal Codice del terzo Settore.

7.3 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

7.4 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

7.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito nell'Associazione.

7.6 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

7.7 L'Organizzazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 8

8.1 La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e con le maggioranze di cui al successivo art. 15.7.

8.2 L'associazione si estingue quando intervengano una o più delle cause previste dall'articolo 27 del Codice Civile.

8.3 L'Assemblea straordinaria di cui al precedente par. 1 provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente fra gli associati.

8.4 In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio sociale verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore preferibilmente operanti nella frazione di Cadunea o nel territorio limitrofo che abbiano fini analoghi a quelli previsti dal presente statuto.

Associati

Art. 9

9.1 Fanno parte dell'Associazione i soci Fondatori e i Soci ordinari.

9.2 Sono soci ordinari le persone o enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione, che verrà stabilita per il biennio dal Consiglio direttivo. Il socio decade se allo scadere dei due anni non versa la quota di iscrizione entro il 30 Novembre dell'ultimo anno.

9.3 Qualora trattasi di altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Art. 10

10.1 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato da quest'ultimo una domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, ove in possesso (se trattasi di persone giuridiche ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, l'indicazione della denominazione sociale, dell'indirizzo della sede legale, del codice fiscale e dell'eventuale identificativo di iscrizione al RUNTS, nonché tutti i necessari recapiti);

b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

10.2 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

10.3 L'ammissione può essere accettata o rifiutata entro 60 (sessanta) giorni dal Consiglio Direttivo. Il rifiuto va motivato e le motivazioni vanno comunicate all'interessato il quale può, entro i 60 (sessanta) giorni successivi chiedere in merito il pronunciamento dell'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

10.4 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

10.5 La qualifica di socio, con i connessi doveri e diritti, si acquisisce con la delibera di ammissione del Consiglio Direttivo e la relativa iscrizione nel libro dei soci, previo versamento della quota associativa secondo l'importo biennalmente fissato dal Consiglio direttivo.

10.6 L'iscrizione è a tempo indeterminato, decorre dalla data di ammissione e cesserà per recesso volontario e per quanto previsto dal successivo art. 12. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 11

11.1 Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione.

11.2 Tutti i soci, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di frequentare la sede sociale, di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di eleggere gli organi dell'associazione e di essere eletti negli stessi, di approvare il bilancio, di approvare e modificare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni.

Stefano Cordolini

11.3 È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile.

11.4 Ogni socio potrà in qualsiasi momento dare le dimissioni.

11.5 Gli associati hanno diritto di esaminare i bilanci, nonché il Libro dei verbali delle Assemblee e il Libro dei verbali del Consiglio direttivo e gli altri documenti associativi. La richiesta, che deve essere formulata in forma scritta, è esaminata dal Presidente dell'Associazione. L'accesso deve avvenire, in ogni caso, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. In presenza di eventuale diniego all'accesso, il socio rivolge richiesta all'Organo di Amministrazione, chiedendo un pronunciamento al riguardo. Ove perdurasse ancora il diniego di accesso anche da parte di quest'ultimo, il socio ha facoltà di rivolgersi direttamente all'Assemblea. Il socio che esamina i libri sociali è tenuto alla riservatezza sulla documentazione esaminata. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

11.6 Tutti gli associati hanno gli ulteriori diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

11.7 Le prestazioni fornite dai soci non possono essere retribuite.

11.8 Tutti gli associati hanno l'obbligo di sostenere le finalità dell'Associazione e di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione.

11.9 Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

11.10 Tutti i soci hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto, nonché le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi dell'Associazione e gli eventuali regolamenti interni deliberati dagli organi associativi.

Art. 12

12.1 La qualifica di associato si perde per morte (scioglimento dell'ente aderente se trattasi di persona giuridica), scioglimento volontario dell'Associazione, recesso, decadenza o esclusione.

12.2 L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

12.3 Decade dalla qualità di associato colui che non versa la quota associativa entro il termine di cui al precedente articolo 9.2

12.4 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

12.5 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 13

13.1 Sono organi dell'Associazione:

- A) L'Assemblea degli Associati;
- B) Il Consiglio direttivo;
- C) I Revisori dei conti (in numero di 3);
- D) l'Organo di Controllo (qualora si verifichino le circostanze di cui all'art. 30, comma 2, CTS);
- E) il Soggetto incaricato della Revisione legale dei conti (qualora si verifichino le circostanze di cui all'art 31, comma 1, CTS).

13.2 Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci che hanno superato il diciottesimo anno di età.

13.3 Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

Assemblee

Art. 14

14.1 I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo, all'inizio dell'anno, mediante avviso scritto, da esporre all'albo frazionale almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione oppure con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora.

14.2 I Soci sono convocati in assemblea per l'approvazione dei bilanci, la nomina delle cariche sociali, oltreché per le ulteriori ipotesi di cui al successivo articolo 15.2.

14.3 L'Assemblea può essere convocata in qualsiasi luogo, purché in Italia.

14.4 L'Assemblea può essere altresì convocata ogni qualvolta il consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e quando almeno i 2/3 (due terzi) dei soci ne faccia richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo. In questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta.

14.5 L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi. Se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

14.6 L'Assemblea è comunque validamente costituita ed atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i membri dell'Organo amministrativo e tutti i membri dell'Organo di revisione, se nominato.

Art. 15

15.1 L'Assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

15.2 È ordinaria l'assemblea che:

- a) stabilisce il programma di attività dell'Associazione;

Stefano Codolini

- b) approva annualmente i bilanci consuntivo e preventivo, corredati dalla relazione dei Revisori;
- c) delibera sull'esclusione degli associati;
- d) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, di amministrazione e controllo, stabilendone anche il numero, ove richiesto;
- e) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

15.3 È straordinaria l'Assemblea convocata per le eventuali variazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, nonché per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e per lo scioglimento della medesima associazione, con la devoluzione del suo patrimonio.

15.4 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

15.5 Ai sensi dell'Articolo 21 del codice civile, gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti e in quelle concernenti la loro responsabilità.

15.6 Le delibere concernenti le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto esigono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le medesime maggioranze si applicano per le ipotesi di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

15.7 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 16

16.1 Per la partecipazione all'Assemblea è ammessa la delega e ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Si applica il disposto di cui al terzo comma dell'articolo 24 D.LGS. 117/2017.

16.2 Le Assemblee sono presiedute da un Presidente designato di volta in volta dall'Assemblea stessa.

16.3 Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e dove occorra, due scrutatori tra i soci presenti. Delle riunioni verrà redatto apposito verbale che sarà firmato dal Presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori.

Consiglio Direttivo

ART. 17

17.1 Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed è composto da almeno 5 (cinque) consiglieri effettivi fra i soci presenti, fino ad un massimo di 15 (quindici). L'Assemblea che elegge i componenti del Consiglio direttivo ne determina anche il numero.

17.2 Nella sua prima riunione convocata entro quindici giorni dal Presidente dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo eleggerà nel suo seno un Presidente, un Vicepresidente un Segretario, ed eventualmente anche un vicesegretario questi ultimi anche non facenti parte del Direttivo.

17.3 Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6 dell'art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

17.4 Nel caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio, alla prima riunione provvede alla sua sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione dell'Organo di Amministrazione svoltasi. L'Amministratore così integrato rimane in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla sua conferma. Se confermato, rimane in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione vigente.

17.5 Il Consigliere che per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non si presenta alle riunioni, decade dalla carica. Trova applicazione il disposto di cui al paragrafo precedente.

17.6 Nel caso in cui le dimissioni siano del PRESIDENTE in carica, le stesse devono essere comunicate con 60 giorni di anticipo. In tal caso, può essere sostituito dal Vicepresidente. Se l'interessato rifiuta la carica, si procede con la convocazione di un'assemblea e successivamente, al voto, nelle modalità stabilite al precedente art. 14.

17.7 Le riunioni del Consiglio, convocate dal Presidente, saranno valide quando risulteranno presenti almeno la metà più uno dei consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

17.8 Alle riunioni del Consiglio direttivo, i soci non possono partecipare ma è loro diritto richiedere il verbale della riunione nelle modalità stabilite dal art. 11.5 del presente statuto.

ART. 18

18.1 Il Consiglio Direttivo agisce in stretto rapporto con l'assemblea.

ART. 19

19.1 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

19.2 Il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente, hanno la firma legale e la rappresentanza dell'Associazione.

Collegio dei Revisori dei conti

ART. 20

20.1 Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea che durano in carica un biennio.

20.2 Il Collegio deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della legge e del presente statuto e accertare la regolare tenuta delle scritture contabili, Deve altresì accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori

Stefano Cordolani

e dei titoli di proprietà dell'Associazione ricevuti dalla stessa in pegno, cauzione o custodia.

20.3 I Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Essi relazionano all'assemblea ordinaria sul conto consuntivo, presentato dal Direttivo. I Revisori possono assistere alle adunanze del Consiglio ed alle Assemblee.

Patrimonio ed esercizio finanziario

ART. 21

21.1 Il PATRIMONIO è costituito da:

- a) Beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'ente;
- b) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) Eventuali contributi, oblazioni, donazioni e lasciti.

21.2 Altri mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote sociali versate annualmente dai soci, dall'utile derivante da manifestazioni organizzate dall'ente.

21.3 Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale di cui al precedente articolo 3.

21.4 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 22

22.1 L'anno sociale finanziario decorre dal primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

22.2 Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal direttivo il consuntivo ed il preventivo di ogni esercizio.

22.3 I bilanci preventivo e consuntivo vengono approvati dall'Assemblea e depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in conformità al disposto di cui all'articolo 20, comma 5, del DM 106/2020 e successive modificazioni.

22.4 Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione al bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5.1 del presente statuto. Si osservano inoltre le prescrizioni in tema di attività di raccolta fondi previste dalla normativa vigente.

22.5 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

22.6 Copia del bilancio è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale, con le modalità di consultazione previste dal successivo art. 11.5.

22.7 Ai sensi dell'Articolo 21 del codice civile, gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci.

22.8 Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa, secondo le linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni.

22.9 Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

Disposizioni finali

Art. 23

23.1 L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura dell'organo di amministrazione, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura di quest'ultimo.

23.2 Qualora siano istituiti l'organo di controllo ed eventuali altri organi sociali, compete ai medesimi la tenuta dei rispettivi libri delle adunanze e deliberazioni.

23.3 L'Associazione deve tenere inoltre il registro dei volontari di cui all'articolo 17 del d.lgs. 117/2017, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro può essere anche tenuto in formato elettronico, con le modalità di cui al decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo economico.

23.4 Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, con le modalità stabilite al precedente articolo 11.5.

Art. 24

24.1 L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

24.2 Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

24.3 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo e approvato dall'assemblea.

24.4 Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 25

25.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed eventuali integrazioni e modifiche e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice civile.

Stefano Cedolini

11 